IX LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

20.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento	
della GEPI Spa (1379)	3
CITARISTI SEVERINO, Presidente	8, 9
CERRINA FERONI GIAN LUCA	8, 9
ORSINI BRUNO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio	
e l'artigianato	3
VISCARDY MICHELE Relatore	8



La seduta comincia alle 22,10.

MICHELE GRADUATA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI Spa (1379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure per la raziona-lizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI Spa ».

Do la parola al rappresentante del Governo per la replica.

BRUNO ORSINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor presidente, onorevoli colleghi, a me pare che sia emerso dal largo dibattito su questo disegno di legge in modo chiaro un dato preciso: la consapevolezza comune della necessità di fornire una risposta per quanto possibile adeguata alla gravità della crisi del settore siderurgico, la quale si esplica anche in termini cronologici efficaci. Non staremmo qui a discutere un provvedimento di tale rilevanza in sede legislativa se questo giudizio non fosse comune sia al Governo sia ai gruppi. Questo disegno di legge, come ha ricordato l'onorevole Napoli, è certo anche conseguenza di vincoli comunitari e nella sua redazione finale, in base alle decisioni che adotteremo, dovremo tenere conto di determinati vincoli comunitari i quali non sono certo da accettare passivamente, ma da contrattare nell'interesse del personale. Si tratta di vincoli comunque non rifiutabili, ove si tenga conto dell'alternativa ad una disciplina comunitaria della materia siderurgica, alternativa che è la guerra di tutti contro tutti, che è la caduta dei prezzi, che è la rapida evoluzione di situazioni di crisi e, di conseguenza, un'alternativa non certo preferibile a quella di una disciplina europea che pur con difficoltà e sacrifici viene portata avanti. I tempi di approvazione delle misure necessarie sono estremamente rapidi, tenendo conto del fatto che questo strumento legislativo è quello che ci consentirà di adeguare la nostra capacità produttiva e le nostre quote alla disciplina internazionale e di avviare quel processo di riequilibrio che in ogni caso, quali che siano le iniziative comunitarie, deve raggiungersi entro il 31 dicembre 1985, data in cui tutta la siderurgia comunitaria dovrà camminare con le proprie gambe senza aiuti di sorta.

Come è stato ampiamente ricordato dal relatore, il disegno di legge al nostro esame si articola su quattro punti fondamentali: il prepensionamento, gli incentivi allo smantellamento, le agevolazioni alla reindustrializzazione nelle zone colpite dalla crisi siderurgica e la vexata quaestio riguardante l'intervento della GEPI in tre aree del centro-sud.

Per quanto concerne il prepensionamento, va ricordato che si tratta di una misura eccezionale, così come eccezionale è la crisi che stiamo attraversando.

A quanti hanno osservato (come l'onorevole Pellicanò) che la misura appare non del tutto omogenea alla linea di tendenza che punta al riequilibrio tra contribuzione e pensionamento, debbo dire che si tratta di un adeguamento della politica complessiva del pensionamento alle tendenze demografiche in atto per cui è una scelta obbligata che è stata seguita, fra l'altro, da quasi tutti i paesi comunitari.

Circa il modo di attuarla, si è ricorsi all'applicazione dei meccanismi previsti dalla legge n. 155 del 1981 sia per i buoni risultati ottenuti da quella norma, sia per l'opportunità di utilizzare strumenti già esistenti e consolidati. Non sembra possa condividersi il timore di chi veda in questa misura il pericolo di spingere gli imprenditori ad una politica di facile dismissione dei lavoratori. Il prepensionamento è a domanda, pone serie garanzie per chi ne faccia domanda e la norma sarà certamente seguita da accurati controlli delle forze sociali. Del resto, non a caso l'onorevole Giovannini al riguardo ha affermato che l'esodo volontario apre spazi alla contrattazione sindacale. Lo strumento è evidentemente finalizzato a mantenere un certo livello di occupazione nelle imprese e ad assicurare un reddito adeguato alle maestranze che escono dall'attività lavorativa. Sembra idonea l'ipotesi di adottare progressivamente orani di lavoro ridotti. Una politica del genere può essere adottata in settori vitali nella prospettiva di futura espansione occupazionale.

Il prepensionamento, così come è presentato, costituisce a nostro avviso, e credo ad avviso della Commissione, l'unico mezzo efficace per consentire all'impresa siderurgica di ridimensionare gli organici e ai lavoratori di assicurarsi una fonte di reddito corrispondente a quella che avrebbero ottenuto se fossero stati collocati a riposo per limiti d'età.

La più generale misura di proroga al di là del settore siderurgico per l'intero comparto industriale e minerario della legge n. 155 nei suoi termini originali si inquadra nella più vasta tendenza al ridimensionamento occupazionale, non soltanto siderurgico, conseguente ai processi di innovazione tecnologica. Quanto agli oneri che deriveranno dall'applicazione della norma sul prepensionamento, come hanno ricordato alcuni colleghi, si tratta sostanzialmente di oneri sostitutivi nel

senso che alla Cassa integrazione guadagni si sostituisce la pensione anticipata. Infatti i lavoratori che chiedono il prepensionamento sono quelli che non possono conservare il posto di lavoro e che sarebbero senz'altro posti in Cassa integrazione. In proposito la norma stabilisce una sanatoria nei confronti dei lavoratori siderurgici già licenziati o in Cassa integrazione prima dell'entrata in vigore della legge che stiamo discutendo nel senso di ammetterli al prepensionamento. A tal fine è previsto uno storno di fondi dalla Cassa integrazione.

Alcuni colleghi hanno posto il problema relativo all'ambito di applicazione della norma sul prepensionamento, nel senso che ci si è chiesti se non fosse il caso di prevederla anche per il settore dell'alluminio primario e delle imprese produttrici, anch'esse in crisi quali fornitrici di materiale isolante alle imprese siderurgiche dalla cui domanda dipendono. Il personale di tali settori che potrebbe essere interessato al prepensionamento non è di numero elevato. Per entrambi i settori i prepensionamenti non dovrebbero superare il migliaio.

Il Governo comunque è aperto ad iniziative emendative, di cui può farsi anche promotore, qualora esse abbiano il necessario consenso.

Come è stato analiticamente e precisamente ricordato dal relatore, l'articolo 2 disciplina tre importanti aspetti del settore: il primo concerne l'incentivazione allo smantellamento degli impianti, il secondo pone una normativa di indirizzo sulle transizioni dei riferimenti (quote) di produzione, il terzo dispone determinate modalità per la dismissione dei moduli concernenti la produzione e la capacità produttiva.

Tutto il testo dell'articolo 2 introduce significative innovazioni rispetto alla disciplina già prevista dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Tali innovazioni tendono tutte ad un maggior rigore nella identificazione di coloro che hanno titolo ai contributi e ad una gestione appunto più strettamente economica, tale da dare garanzie di finalizzazio-

ne all'interesse pubblico delle somme non irrilevanti previste come erogazione dall'articolo stesso.

Si tratta in sostanza di varare una disciplina che non configuri soltanto un diritto soggettivo a determinati soggetti da verificare in modo notarile e strumentale: occorre infatti governare la trasformazione, finalizzandola al pubblico interesse, nel rispetto dei legittimi interessi privati. In questo senso va interpretata la misura relativa all'agibilità degli impianti alla data del 1º luglio 1983. Tale disciplina non contiene più il riferimento all'effettiva produzione, per l'opportunità di non escludere impianti che, pur efficienti, fossero per esigenze di mercato non in effettiva attività alla data fissata. Alcune aziende in amministrazione controllata. previste dall'articolo 4, sarebbero state ad esempio drasticamente ridimensionate ipso facto dall'erogazione dei contributi, se si fosse condizionata tale erogazione non all'agibilità degli impianti, ma alla loro produzione effettiva. Ciò vale anche per altre aziende di vario tipo e con varie situazioni societarie.

È stata inclusa nell'articolo 2 anche la norma che prevede la concessione di contributi per lo smaltimento dei forni fusori, collegati con gli impianti di laminazione. Questo collegamento è stato ammesso nel senso di incentivare le dismissioni dei forni fusori quando essi si colleghino ad impianti di laminazione anche in via indiretta, nel senso che possono appartenere ad aziende distinte, ma collegate perché appartenenti allo stesso gruppo aziendale oppure ad aziende unite da accordi consorziali.

Un elemento significativo del provvedimento, sul quale dovrò per altro fare qualche considerazione, riguarda la ripartizione del contributo in due fasce (analizzerò poi brevemente i contributi che la discussione ha dato a questo proposito), una legata allo smantellamento vero e proprio mediante rottamazione e al controllo, da parte di commissioni ministeriali, dell'avvenuto smantellamento; l'altra, ad impieghi di reindustrializzazione o di razionalizzazione nello stesso settore, sen-

za aumento di capacità produttiva, o ad altri interventi di reindustrializzazione.

Debbo dire che c'è qualche difficoltà comunitaria per quanto attiene ai contributi per la reindustrializzazione che il ministro ha accertato nella giornata di ieri e che confidiamo siano superabili. Ciò costituisce comunque una circostanza che non consente in termini di prudenza - i rapporti comunitari sono estremamente delicati - di dar seguito alla proposta degli onorevoli Cerrina e Viscardi, nel senso di modificare l'entità delle due fasce diminuendo i contributi allo smantellamento per aumentare quelli destinati alla reindustrializzazione. Questa indicazione, che fa piacere a tutti perché gli smantellamenti effettivamente ci siano (2 milioni di tonnellate vanno comunque ridotti) va nel senso opposto dei rilievi comunitari che per ora ci sono stati sull'argomento. Non credo che sia prudente manifestare in Commissione un indirizzo diverso, per cui credo che il massimo che si possa fare è di mantenere l'attuale ripartizione e di non modificarla nel senso desiderato.

La nuova norma introduce un chiarimento in ordine alla vexata quaestio, che ha creato problemi all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, circa l'erogazione del contributo al possessore o al proprietario degli impianti. La norma prevede un concorso di volontà, nel senso che il contributo può essere dato al possessore con il consenso del proprietario, demandando in definitiva ad un rapporto fra privati la soluzione di una questione che avrebbe posto problemi assai delicati dal punto di vista giuridico.

Vorrei che i colleghi si rendessero conto dello sforzo, certo perfettibile come tutti gli sforzi, che è stato compiuto per finalizzare ad attività pubbliche l'erogazione di contributi, con l'indicazione di criteri attraverso i quali essi possono essere graduati.

Non dimentichiamo che un contributo sino a 90 mila lire per ogni tonnellata, di cui all'articolo 2, per lo smantellamento, consente un arco di concessioni che non sono automatiche. Tale arco di concessioni cerca di incentivare la ristrutturazione degli impianti, la soppressione di capacità produttive eccedentarie, favorendo le dismissioni che configurino l'uscita dal mercato siderurgico di un impianto. Nell'articolo è indicato il tipo degli investimenti produttivi realizzati con i contributi ed infine il consueto riferimento alle misure che concernono il Mezzogiorno.

L'onorevole Cerrina Feroni ha chiesto di privilegiare i reinvestimenti nella stessa zona in cui si verificano le dismissioni. È una misura questa che è certamente già nella ratio della norma, anche perché è verosimile che ciò nel concreto accada. Si tratta comunque di un suggerimento significativo.

Credo infine che costituisca un elemento assai significativo l'insieme delle misure che si riferiscono alle transazioni dei riferimenti e quote di produzione. I membri della Commissione conoscono bene il complesso meccanismo. I riferimenti di produzione si riferiscono appunto a produzioni concretamente verificatisi in un determinato arco temporale, fissato dalla Comunità. Da ciò vengono autorizzate le quote di produzione, le quali di fatto concorrono a determinare un mercato, a livello europeo. Certamente non è nell'interesse della siderurgia nazionale che quote di produzione assegnate ad impianti italiani o non utilizzate magari per dismissioni, vengano cedute al di fuori del territorio nazionale.

D'altra parte, vi è la necessità di rispettare la normativa comunitaria come punto di equilibrio di questo provvedimento. Ritengo che tale punto di equilibrio consista nella previsione dell'istituzione di un canale diretto tra il Ministero dell'industria e la CEE per consentire l'invio alla CECA dei modelli 261 e 220. Da ciò conseguono due vantaggi: quello di controllare meglio l'invio dei modelli e quello di effettuare accertamenti più precisi sulla rispondenza dei dati dichiarati nei modelli stessi ai dati reali.

Infine, il provvedimento prevede il contributo per lo smantellamento dei forni fusori, oltre alle eventuali disponibi-

lità non utilizzate dello stanziamento previsto dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ritengo che queste cifre siano sufficienti ad ottenere i risultati sperati.

Per quanto riguarda la riorganizzazione della siderurgia nel nord, sono stati chiesti da più parti dei chiarimenti ulteriori con particolare riferimento al recupero dello stabilimento di Cornigliano sotto una gestione diversa da quella attuale.

Per quel che concerne l'area « a caldo » di Cornigliano, non è certo il caso di parlarne in questa sede; ma è bene ricordare che tale area comprende solo una parte del complesso siderurgico, il quale, per altra parte, non è in discussione. Anche in relazione a questo problema ritengo che lo smantellamento dei forni fusori possa favorire una soluzione positiva di esso anche perché, qualora sussistano accordi interaziendali, i collegamenti con i laminatoi possono avvenire senza vincoli di coesistenza territoriale.

In conclusione, la norma così come è pervenuta al nostro esame crea condizioni idonee alla razionalizzazione del settore, anche con la possibilità del recupero dell'area « a caldo » di Cornigliano.

Facendo riferimento alle osservazioni dell'onorevole Cerrina Feroni, il quale ha lamentato che la quota del contributo a favore della rottamazione appare elevata ed ha espresso il desiderio che i programmi di riconversione di nuovi impianti siano realizzati nelle stesse aree colpite dalla crisi, vorrei ricordare che l'obiettivo della riduzione della capacità produttiva degli impianti di laminazione ha oggettivamente un valore primario e che, pertanto, bisogna prevedere degli incentivi adeguati affinché le opzioni e gli smantellamenti si realizzino in concreto. Bisogna infatti tener presente che l'incentivo previsto per la sola demolizione dall'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 era di 50 mila lire per tonnellata e che quello attuale è di ben 90 mila lire per tonnellata. Dunque, non credo che si possa

IX LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

sostenere a ragione che 90 mila lire per tonnellata siano una cifra rischiosa (a parte le osservazioni comunitarie che ho ricordato a proposito degli investimenti). Ritengo, invece, che il punto di equilibrio debba essere tale da determinare non tanto gli effetti desiderati quanto quelli necessari.

Per quanto riguarda la richiesta dell'istituzione di un regime autorizzatorio non degli investimenti bensì delle produzioni, mi chiedo se sia opportuno aggiungere un regime nazionale a quello comunitario già in vigore. Personalmente ritengo che il sistema siderurgico possa essere sufficientemente controllato mediante un giusto equilibrio tra la tutela degli interessi nazionali ed il nispetto delle norme comunitarie.

L'articolo 3 prevede la concessione di un contributo in conto interessi fino ad un massimo di 10 punti percentuali, per un periodo triennale. A tale proposito desidero ricordare che l'onere previsto originariamente era di 100 miliardi maggiore di quello previsto in questo provvedimento. Tuttavia il Ministero del tesoro ha successivamente ritenuto di ridurlo, salva l'eventualità di un ripristino in sede di elaborazione della « legge finanziaria » per il 1985. Resta comunque il problema dell'approvazione in sede comunitaria.

Desidero ricordare che sull'articolo 3 si è avuto un consenso unanime, anche se si può considerare l'ipotesi di una modifica nel senso di fare decorrere i tre anni dalla data di presentazione delle domande da parte delle imprese e di fare pagare il contributo in conto interessi anche in un'unica soluzione attualizzando le corrispondenti rate.

L'articolo 4 prevede la concessione di contributi per la demolizione. Anche se si tratta di prodotti non sottoposti alla vigilanza comunitaria, è oggettivamente importante incentivare la loro razionalizzazione essendo enorme lo squilibrio tra offerta e domanda. Il contributo è differenziato e raggiunge la cifra massima di 150 mila lire per tonnellata di capacità produttiva.

È stato chiesto, da parte di taluno, di rendere più bilanciata la norma riguardante i criteri di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Da parte del Governo non vi è alcuna difficoltà ad accettare tali richieste. Anche in questo caso è previsto un contributo per la demolizione dei forni fusori collegati agli impianti di produzione fino a 90 mila lire per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. In ogni caso, i forni fusori debbono essere collegati con gli impianti di produzione di tubi, essendo esclusi i collegamenti delineati da accordi interaziendali. Anche in questo caso è previsto lo stato di effettiva agibilità.

L'onorevole Cerrina Feroni ha accusato il Governo di procedere, in assenza di riferimenti di ordine generale, in modo episodico e senza alcun quadro di riferimento complessivo. Mi permetto di ricordare al collega che ne esiste uno assai dettagliato, predisposto dal Ministero dell'industria e distribuito alle parti interessate. Da tale analisi dettagliata del settore risulta un eccesso di capacità produttiva valutabile in 600 mila tonnellate rispetto al mercato caratterizzato da una forte esportazione.

La linea seguita è quella della disincentivazione alla dismissione in un settore in cui la presenza pubblica è assai consistente. Del resto, già con il decretolegge n. 19 del 1983, convertito nella legge n. 87 dello stesso anno, era stata già prevista la dismissione dei tubi. Tuttavia quella fase non fu ritenuta opportuna a causa della inadeguatezza del contributo fissato in 100 mila lire per ogni tonnellata di tubi senza saldatura. Ecco il motivo per cui il contributo è stato aumentato a 150 mila lire.

Circa l'articolo 5, il ministro Altissimo, in occasione della discussione dei provvedimenti nn. 387 e 1207, ha già avuto modo di esprimere la posizione del Governo. Per ulteriore chiarezza debbo dire che la norma, pur nella sua genericità, non nasconde trappole. Comunque, al fine di evitare errori di interpretazione, il Governo presenterà un emendamento di carattere formale.

Per quanto riguarda l'articolo 6, che prevede il cumulo tra gli aiuti comunitari e quelli nazionali riguardanti il settore siderurgico, non mi pare siano emerse osservazioni di sorta. L'articolo 7, poi, prevede una modifica dell'articolo 4 della legge n. 675 a favore delle emissioni obbligazionarie, consentendo al contempo alle imprese controllanti di emettere obbligazioni per conto delle imprese controllate le quali, a loro volta, abbiano richiesto il contributo previsto dalla legge.

Circa l'articolo 8, che prevede l'affidamento da parte del Ministero dell'industria ad istituti universitari ed enti vari di indagini e di ricerche di settore, debbo dire che si è cercato di fronteggiare un'esigenza obiettiva, più volte ricordata anche in questa Commissione, di rendere più funzionale l'apparato ministeriale.

L'articolo 9 prevede interventi in favore delle aree in cui la crisi siderurgica si sia manifestata in maniera più grave con riflessi di carattere occupazionale. Non voglio riaprire il discorso relativo ai « bacini di crisi », ma deve esservi una razionale utilizzazione delle provvidenze della Comunità, oltre che l'adozione di misure concrete per la soluzione dei problemi, pur nel rispetto delle autonomie locali. Per altro, mi sembra che l'impostazione del Governo sia condivisa dalla Commissione.

L'articolo 10 è quello che stabilisce la copertura finanziaria. Da parte di qualcuno è stato criticato il ricorso al fondo investimenti ed occupazione. Mi permetto di osservare che questa utilizzazione è assolutamente marginale rispetto all'onere complessivo previsto dal provvedimento.

Vorrei concludere questa risposta, che ha voluto essere seriamente analitica, per affrontare i temi reali su cui poi ci soffermeremo maggiormente nell'esame degli articoli, rinnovando un ringraziamento non rituale al relatore per la sua fatica e a quanti hanno fornito ad una discussione assai impegnata elementi di confronto, giudizi, approfondimenti in una materia per sua natura assai complessa.

Il Governo è aperto ad ogni indicazione che, nella salvaguardia dell'efficacia della norma, in ordine ai fini non derogabili che dobbiamo raggiungere, possa condurre ad un miglioramento del provvedimento che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla presidenza solo gli emendamenti presentati dal gruppo comunista, limitatamente ai primi tre articoli. So che anche il Governo ha intenzione di presentare degli emendamenti, così come i gruppi di maggioranza. Invito tutti i gruppi a farlo in tempi brevi.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Signor presidente, insisto sulla richiesta che il gruppo comunista ha già formulato perché la replica, pur puntuale, del sottosegretario Orsini, non rende inutile un rendiconto analitico sullo stato di applicazione e di attuazione dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Ci sembra che questo rappresenti un atto dovuto del Governo verso questa Commissione e ci sembra fondamentale che ciò avvenga prima del dibattito. Possiamo essere più precisi rispetto alle questioni che abbiamo posto: non desideriamo una valutazione all'ingrosso, ma un rendiconto analitico circa le risorse impiegate, gli effetti, le aziende che ne hanno usufruito. le violazioni che si sono verificate circa l'articolo 20 della legge n. 46 del 1982 e la successiva legge collaterale riguardante il regime autorizzatorio sugli investimenti. Il sottosegretario Orsini ha qui vantato il buon esito di quella legge ed a quella aggancia il provvedimento la nostro esame: a mio avviso il presupposto fondamentale è che si abbia il quadro di riferimento.

MICHELE VISCARDI. L'osservazione del collega Cerrina consente di dare un senso ad un comma dell'articolo 2, cui viene riferito, per coloro i quali abbiano già avanzato delle richieste, parte dello stanziamento contenuto nell'articolo 20. Questo ci consente di valutare l'opportunità di una riforma siffatta e ci dà i punti di riferimento in relazione ad una diversa data.

IX LEGISLATURA - DODICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 5 APRILE 1984

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il gruppo comunista è per un iter celere del provvedimento. Lo abbiamo detto più volte e comunque i nostri comportamenti sono stati sempre conseguenti a questo obiettivo: se i tempi tendono a slittare, non dipende certamente dalla nostra volontà.

Ho l'impressione ed anche la preoccupazione che alcune notazioni del sottosegretario, che sentiamo riecheggiare in diversi emendamenti, circa l'estensione dell'applicazione del provvedimento a settori diversi da quello siderurgico, non favoriscano un procedimento rapido perché certamente tendono, oggettivamente, ad allargare il campo della discussione assai al di là, circa la utilità di questo strumento e le possibili alternative. Per tale ragione siamo per un confronto serio sugli emendamenti; ne abbiamo presentato un numero che forse il presidente ritiene eccessivo (alcuni sono di ordine formale): noi crediamo che ci possa essere un confronto serio e concludente su questi argomenti. Teniamo a ribadire un presupposto di fondo, cioè che si tratti di un provvedimento eccezionale, soprattutto per l'abbattimento dei limiti di età. L'allargamento in questo campo implica una serie di difficoltà e di problemi, che non dovrebbero essere acuiti ma, semmai, cautamente attenuati dal Governo.

PRESIDENTE. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Cerrina Feroni circa la necessità di una rapida approvazione del provvedimento, che non dipende né dalla nostra volontà, né da quella dei colleghi.

Domani sera in Assemblea verrà iniziata la discussione sul decreto relativo al costo del lavoro: le previsioni sono tali, per cui l'Assemblea terrà seduta per 18 ore al giorno. In definitiva, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, analogamente a quanto è avvenuto questa sera, in cui abbiamo tenuto una riunione in modo anche insolito, come ufficio di presidenza decideremo in quale giornata della settimana ventura, se sarà possibile, terremo qualche riunione notturna, in modo da portare avanti l'approvazione del provvedimento.

Per quanto riguarda la giornata di domani, so che ci saranno votazioni. Preferirei in ogni caso che il relatore, senza costituire un Comitato ristretto, discutesse in modo informale con i rappresentanti dei gruppi gli emendamenti che sono stati presentati e quelli che dovrebbero esserlo, in modo di permettere alla Commissione di procedere più speditamente in sede plenaria.

Propongo di sospendere la seduta e di rinviare i lavori ad altra data. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 22.45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO